

CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E ANNO SABBATICO

Modalità per la concessione del congedo per motivi di studio ai docenti.

- **Premessa**
- **Anno sabbatico – con assegni – art., 17 D.P.R. 382/80;**
- **Congedo per motivi di studio, all'estero, con assegni - Art. 10 L. 311/58;**
- **Congedo straordinario per motivi di studio e ricerca scientifica – art. 8 L. 349/58-
richiam. dal I° C. art. 34 D.P.R. 382/80.**

Premessa

I docenti possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio o anno sabbatico per potersi dedicare esclusivamente ad attività di ricerca e studio.

Tali istituti si basano infatti sulla previsione di esonero dalle attività didattiche (didattica frontale, commissioni di esame).

Il Rettore esamina le richieste sulla base di alcuni parametri di valutazione:

- il congedo o il sabbatico devono essere motivati da attività di studio o di ricerca scientifica;
- la Facoltà di appartenenza dell'interessato deve prestare il consenso alla richiesta e fornire una adeguata sostituzione didattica tenendo ben presente la necessità di limitare, quanto più possibile, il numero delle concessioni di autorizzazioni ad esclusiva attività di ricerca (anno sabbatico) ed altre forme assimilate, al fine del contenimento della spesa, con particolare riferimento ai costi della didattica sostitutiva (circolari dd. 27.4.2005; 17.10.2005; Delibera S.A. dd. 15.11.2005);
- il progetto di ricerca deve essere sviluppato in ambiente scientifico altamente qualificato, italiano o estero;
- il numero delle richieste deve essere compatibile con le dimensioni del Dipartimento e della Facoltà di inquadramento;
- durata del congedo.

ANNO SABBATICO – con assegni – art. 17 D.P.R. 382/80

FRUITORI: Può essere richiesto da professori ordinari e associati confermati per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'Estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Complessivamente è possibile usufruire di periodi di sabbatico per non più di due anni accademici in un decennio, anche ripartiti in quattro semestri, al fine di agevolare le esigenze di funzionamento dell'attività didattica (Delibera S.A. 21.6.2005).

La domanda, corredata dal programma di ricerca, deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Preside di Facoltà;

- *entro il 15 giugno per il periodo di assenza ricompreso nel primo semestre dell'anno accademico successivo;*
- *entro il 15 ottobre per il secondo semestre;*

Il sabbatico è autorizzato dal Rettore con decreto, sentita la Facoltà di appartenenza. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore deve tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti.

Al termine del periodo di sabbatico

- il docente dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta indirizzata al Preside ed al Rettore (in questo ultimo caso la relazione dovrà essere presentata all'ufficio che gestisce il sabbatico);
- il Preside dovrà comunicare all'ufficio competente la presa di servizio.

CONGEDO PER ECCEZIONALI E GIUSTIFICATE RAGIONI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA, ALL'ESTERO – Art. 10 L. 311/58

FRUITORI: Può essere richiesto da professori straordinari, ordinari, associati non confermati, associati confermati per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero.

Durante tale periodo il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Può essere di durata annuale (anno solare o anno accademico) o riguardare periodi inferiori. In genere viene rilasciato per assenze riguardanti periodi non inferiori ad un mese. Non può essere rinnovato nell'anno successivo.

La domanda, corredata dal programma di ricerca, deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Preside di Facoltà;

- *entro il 15 giugno qualora il periodo di assenza (ricompreso nell'anno accademico successivo) abbia durata cumulativa superiore a 3 mesi;*
- *almeno 3 mesi prima qualora si tratti di periodi inferiori a 3 mesi.*

Il congedo è accordato dal Rettore con decreto, sentita la Facoltà di appartenenza.

Al termine del periodo di congedo:

- il docente dovrà predisporre una relazione sull'attività didattica svolta indirizzata al Preside ed al Rettore (in questo ultimo caso la relazione dovrà essere presentata all'ufficio che gestisce il congedo);
- il Preside dovrà comunicare all'ufficio competente la presa di servizio.

CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA (ai sensi dell'art. 8 L. 349/58-richiamato dal I° C. art. 34 D.P.R. 382/80)

FRUITORI: Può essere richiesto dai ricercatori ed assistenti ordinari per giustificate ragioni di studio e ricerca scientifica in Italia e/o all'estero.

- Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera;
- Il congedo straordinario per motivi di studio e ricerca può essere concesso per la durata di un anno solare, prorogabile a due e complessivamente per non più di cinque anni in un decennio.
- Durante il periodo di congedo il ricercatore o assistente conserva il trattamento economico in godimento, qualora non fruisca di emolumenti ad altro titolo in misura corrispondente al trattamento economico medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento qualora sia provvisto di borsa di studio o premio;

La domanda, corredata dal programma di ricerca, deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Preside di Facoltà;

- entro il 15 giugno qualora il periodo di assenza (ricompreso nell'anno accademico successivo) abbia durata cumulativa superiore a 3 mesi;

- almeno 3 mesi prima qualora si tratti di periodi inferiori a tre mesi.

Il congedo è accordato dal Rettore con proprio decreto, sentita la Facoltà di appartenenza. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore deve tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti.

Per i docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia che svolgono attività assistenziale presso le Aziende e Struttura di cui all'art. 2 del D.L.gs.vo 517/99, le autorizzazioni sono concesse dal Rettore previa intesa con il Direttore Generale; questo per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale